



COMUNE DI ROVETTA

Provincia di Bergamo

Tel. 034672004 Fax 034674238

Cod. Fisc. e Part. IVA 00338710163

e-mail comune.rovetta@pec.regione.lombardia.it

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL COMUNE DI ROVETTA PER L'ANNO 2013

La delegazione di parte pubblica costituita in applicazione dell'art. 4 del CCNL del 22.1.2004 ed ai sensi dell'art.10, comma 1 del CCNL del 1.4.1999 e la parte sindacale costituita ai sensi dell'art. 10, comma 2 dello stesso CCNL dell'1.4.1999, riunitesi nella sede comunale di Rovetta, in data 10/12/2013, hanno convenuto sul seguente contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2013.

TITOLO I°

Disposizioni generali

Art. 1

Quadro normativo e contrattuale

1. Il presente CCDI si inserisce nel contesto normativo e contrattuale di seguito sinteticamente indicato. Esso va interpretato in modo coordinato, prendendo a prioritario riferimento i principi fondamentali nonché le disposizioni imperative recate dalle norme di legge, l'autonomia regolamentare riconosciuta all'Ente, le clausole contenute nei CCNL di comparto vigenti nella misura in cui risultano compatibili e/o richiamate dalle fonti legislative o regolamentari.
 - D.Lgs. n. 165/2001 "Testo Unico sul Pubblico Impiego", in particolare per quanto previsto agli artt. 2 comma 2, 5, 7 comma 5, 40 commi 1, 3-bis e 3-quinquies, 45 commi 3 e 4;
 - D.Lgs. n. 150/2009 "Attuazione della legge 4/3/2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", in particolare artt. 16, 23 e 31;
 - D.Lgs. n. 141/2011 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27/10/2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 4/3/2009, n. 15" che interviene – anche con norme di interpretazione autentica – sugli artt. 19, 31 e 65 del D.Lgs. n. 150/2009 oltre a disposizioni transitorie introdotte con l'articolo 6;
 - D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", in particolare articolo 9 commi 1, 2bis, 17 e 21;
 - Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (adeguato alla Riforma di cui al D.Lgs. 150/2009), adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 14/05/2002 e successive modifiche ed integrazioni;
 - "Regolamento per la misurazione e la valutazione della performance per l'applicazione del sistema premiale" di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 28/11/2011;
 - CCNL comparto Regioni-Autonomie Locali sottoscritti in data 31/3/1999, 1/4/1999, 14/9/2000, 22/1/2004, 9/5/2006, 11/4/2008, 31/7/2009.

Art. 2

Ambito di applicazione e durata.

Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2013, in applicazione del disposto dell'art. 5, comma 1 del CCNL 1.4.1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22.1.2004.

Sono destinatari del contratto decentrato tutti i lavoratori in servizio a tempo indeterminato e a tempo determinato, quest'ultimi con un rapporto di lavoro presso l'ente di durata non inferiore a sei mesi, fatti salvi gli istituti di automatica applicazione.

Per il personale comandato o distaccato si applicano le specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti, nonché quelle previste dal presente contratto.

Art. 3

Procedure per l'autorizzazione alla sottoscrizione ed efficacia del C.C.D.I.

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si intende sottoscritto dalle parti e immediatamente efficace quando, a seguito della convocazione dei soggetti costituenti la parte sindacale ai sensi dell'art.10, comma 2 del CCNL del 1.4.1999 sia firmato:

- a) per la parte sindacale dalla RSU e dai rappresentanti sindacali delle OO.SS. firmatarie del CCNL, che hanno partecipato alla contrattazione decentrata;
 - b) dal Presidente della delegazione di parte pubblica, previo atto autorizzativo da parte della Giunta comunale e previa l'acquisizione del prescritto parere ex art. 4 del CCNL 22/01/2004.
2. Nel caso la RSU non sia stata ancora costituita o si sia dimessa, il CCDI potrà legittimamente essere sottoscritto dai rappresentanti delle OO.SS. territoriali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, ferma restando la necessità di provvedere nei tempi più brevi possibili all'elezione della RSU.
 3. L'eventuale mancata sottoscrizione dei rappresentanti delle OO.SS. componenti la parte sindacale non inficia comunque l'efficacia del CCDI, nel caso sia stato sottoscritto dalla RSU; in mancanza si applica il disposto dell'articolo 40 comma 3-ter del D.Lgs. n. 165/2001.

Art. 4

Interpretazione autentica delle clausole controverse

Dato atto che:

1. "le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale, o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del Codice Civile.
2. nel caso in cui insorgano controversie sull'interpretazione clausole la cui applicazione risulta oggettivamente non chiara, le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definirne consensualmente il significato.
3. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.

TITOLO II°

Disposizione relative al lavoro straordinario

Art. 5

Disciplina del lavoro straordinario

Le parti prendono atto che per l'anno 2013 il fondo destinato alla corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario risulta individuato in € 6.595,00.

Si conviene che l'effettuazione del lavoro straordinario avverrà solo previa autorizzazione del responsabile di servizio.

All'obbligo della prestazione deve corrispondere la concreta possibilità del pagamento.

Le risorse come sopra quantificate saranno incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche di legge connesse alla tutela di particolari esigenze (straordinari elettorali, compensi ISTAT, ecc.), nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali.

TITOLO III°

Disciplina dell'utilizzo delle risorse decentrate.

Le parti prendono atto dell'ammontare del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, così come costituito dall'amministrazione con determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 216 del 20/11/2013 tenuto conto, per la parte variabile del fondo, della delibera della Giunta Comunale n. 95 del 04/11/2013.

Le parti prendono pertanto atto dell'ammontare delle risorse risultanti dall'applicazione del processo di depurazione delle risorse destinate all'indennità di comparto ed alle progressioni orizzontali come riportato nell'allegato A) al presente contratto collettivo decentrato e convengono che sia ripartito tra i diversi istituti secondo la disciplina del presente titolo.

Art. 6

Risorse destinate al pagamento delle indennità di rischio

L'indennità di rischio, in applicazione della disciplina dell'art. 37 del CCNL del 14.9.2000, è corrisposta:

- a) al personale che offre prestazioni lavorative comportanti condizioni di particolare esposizione a rischio;
- b) è quantificata in complessive € 30 mensili (art. 41 del 22.1.2004);
- c) compete solo per i giorni di effettiva esposizione al rischio in proporzione ai giorni di servizio da prestare calcolati su base mensile;

Le risorse destinate ed i profili beneficiari di tale indennità sono i seguenti:

Profilo professionale	n. addetti	somma prevista
Area tecnico manutentiva	1	€ 360,00
TOTALE		€ 360,00

Art. 7

Risorse destinate a compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate.

1. Le risorse indicate dal presente articolo sono destinate esclusivamente al personale appartenente alle Categorie A, B e C che svolge la propria attività in condizioni particolarmente disagiate.
2. Ai fini del presente contratto s'intende per attività particolarmente disagiata un'attività decisamente scomoda, svolta in condizioni difficili e/o faticose per le circostanze specifiche nelle quali viene condotta sia rispetto a quella svolta da altre figure professionali della medesima categoria, sia rispetto alle diverse condizioni nelle quali può trovarsi la medesima figura professionale. Tale disagio può anche essere rappresentato da un orario di lavoro particolarmente flessibile o svolto in condizioni normalmente diverse e di maggior sacrificio rispetto agli altri dipendenti dell'ente senza che questo dia luogo a specifiche indennità (es. indennità di turno).
3. Il compenso mensile lordo per le specifiche condizioni di svolgimento di tali attività è stabilito in **€ 29,00 per dodici mensilità.**

Tale importo :

- è corrisposto in funzione dei giorni di effettiva presenza in servizio, calcolati proporzionalmente rispetto ai giorni di servizio da prestare nel mese di riferimento;
- è inoltre proporzionalmente ridotto per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.

Tale indennità è riconosciuta esclusivamente al personale tecnico-manutentivo (n. 1 unità) in considerazione del tipo di attività svolta in luoghi aperti e soggetti alle più svariate condizioni meteorologiche, specie in riferimento al servizio di sgombero neve.

4. Non è possibile attribuire l'indennità di disagio per le stesse motivazioni per le quali sono state attribuite altre indennità (ad esempio l'indennità di rischio, quella di turno o quella di reperibilità);
5. I profili professionali per i quali si ritiene debba essere corrisposta l'indennità di disagio in considerazione dell'attività svolta sono i seguenti:

Profilo professionale	n. addetti	somma prevista
Area tecnico manutentiva	1	€ 348,00
TOTALE		€ 348,00

Art. 8

Risorse destinate al pagamento delle indennità di reperibilità.

1. **L'indennità di reperibilità**, in applicazione della disciplina dell'art. 23 del CCNL 14/09/2000 come integrata dall'art. 11 del CCNL del 5.10.2001, è:
- corrisposta in relazione alle esigenze di pronto intervento dell'ente non differibili e riferite a servizi essenziali;
 - quantificata in **€ 10,32** lordi per 12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato (**€ 20,65**) in caso di reperibilità cadente, in giornata festiva anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato;
 - non può essere superiore 6 periodi al mese per dipendente;
 - se il servizio è frazionato, comunque in misura non inferiore a quattro ore, è proporzionalmente ridotta in funzione della sua durata oraria con applicazione sull'importo così determinato di una maggiorazione del 10%;
 - non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato;
 - non è corrisposta per le ore di effettiva chiamata remunerate come lavoro straordinario o con equivalente riposo compensativo.

Il dipendente, di norma, deve raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti dalla chiamata in servizio.

Per quanto non previsto dal presente punto si rimanda alla disciplina contrattuale vigente.

In caso di assenza dal servizio l'indennità di reperibilità non viene corrisposta.

Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono le seguenti:

Area di attività	N° dei dipendenti coinvolti	Previsione annuale dei periodi di 12 ore di reperibilità	somma prevista
Area tecnico-manutentiva	2	100	€ 1.550,00
TOTALE			€ 1.550,00

Art. 9

Risorse destinate al pagamento dell'indennità di maneggio valori

2. **L'indennità maneggio valori**, in applicazione dell'art. 36 del CCNL del 14.9.2000, è corrisposta al personale che sia adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa mensili non inferiori a € 30,00 e risponda di tale maneggio. Per servizio deve intendersi la specifica struttura organizzativa in cui valori di cassa siano continuativamente maneggiati (es. servizio demografico).
- L'indennità compete per **le sole giornate in cui il dipendente risulti in servizio ed adibito ad uno dei servizi con le caratteristiche in precedenza specificate;**

- b) gli importi dell'indennità variano da un minimo di € 0,52 giornaliera ed un massimo di €. 1,55 sono fatte salve eventuali discipline regolamentari di miglior favore **precedenti all'entrata in vigore del citato articolo 36 del CCNL del 14.9.2000**, diversamente tali regolamenti adeguano le proprie disposizioni alla disciplina contenuta nel presente contratto;
- c) tale indennità è graduata in relazione all'importo medio mensile di cassa che il servizio ha avuto nell'anno precedente secondo la seguente tabella:

Servizio	Importo medio mensile di cassa	Indennità individuale
Servizio demografico	€ 140,00	€ 0,60
Biblioteca comunale	€ 90,00	€ 0,60

d) le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono le seguenti:

	Servizio	n. addetti	Somma prevista
1	Servizio demografico	1	€ 170,00
2	Biblioteca comunale	1	€ 140,00

Art. 10

Risorse destinate all'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità

- In applicazione dell'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 1.4.1999, come modificato dai successivi contratti nazionali di lavoro, sono attribuite al personale appartenente alle categorie B, C e D per l'esercizio di compiti comportanti specifiche responsabilità, con esclusione del personale incaricato di posizioni organizzative secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999 e successive modificazioni ed integrazioni, specifiche indennità.

Per ogni dipendente l'indennità varia in ragione d'anno fino ad un massimo di € 2.500,00.

L'indennità per specifiche responsabilità ha natura retributiva fissa e ricorrente ed è graduata secondo la seguente tabella:

Descrizione della specifica responsabilità	Indennità
Responsabilità di unità organizzativa semplice e di procedimento	€ 1.100,00
Responsabilità di istruttorie e di procedimento particolarmente complesse anche di rilievo esterno	€ 2.000,00

Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di un'indennità per specifiche responsabilità, nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse al dipendente interessato è attribuita l'indennità di valore economico più elevato.

Detta indennità non è cumulabile con l'indennità di particolari figure professionali di cui all'art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01/04/1999.

Gli importi annui sono proporzionalmente ridotti per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale in relazione all'orario di servizio settimanale, mensile o annuale indicato dal contratto di lavoro.

L'attribuzione dell'indennità, collegata all'effettivo svolgimento delle funzioni e dei compiti, è annuale.

La corresponsione dell'indennità è decurtata in caso di assenza per malattia relativamente ai primi dieci giorni per ogni evento morboso in applicazione dell'art. 71 comma 1 del D.L. n. 112/2008.

In applicazione del D.lgs 151/2001 (Testo Unico sulla maternità e paternità) l'indennità di cui al presente articolo non può essere revocata durante il periodo di astensione per maternità.

Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono le seguenti:

importo dell'indennità	N° dei dipendenti interessati	somma prevista
€ 1.100,00	4	€ 4.400,00
€ 1.100,00	1 (pt. 83,33%)	€ 917,00
€ 2.000,00	1	€ 2.000,00
TOTALE		€ 7.317,00

2. Per dipendenti cui sono state attribuite con atto formale le specifiche responsabilità previste dall'art.17, comma 2, lett. i) del CCNL del 1.4.1999, così come integrato dall'art. 36 del CCNL del 22.1.2004, è prevista una **indennità**, cumulabile con quella di cui al punto 1. del presente articolo nella misura massima di **€ 300 annuali**.

Le responsabilità, i compiti e le funzioni di cui al comma precedente sono quelli indicati nella seguente tabella con l'indicazione della relativa indennità:

Descrizione della specifica responsabilità	Indennità
Ufficiale di stato civile e anagrafe	€ 300,00
Ufficiale elettorale	€
Responsabile di tributi	€
Addetto agli uffici relazioni col pubblico	€
Formatore professionale	€
Responsabile di archivi informatici	€
Ufficiale giudiziario	€
Responsabile di attività inerenti la protezione civile	€

Gli importi annui sono proporzionalmente ridotti per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale in relazione all'orario settimanale, mensile o annuale indicato dal contratto di lavoro.

L'attribuzione dell'indennità è collegata all'effettivo svolgimento delle funzioni e dei compiti ed è annuale.

La corresponsione dell'indennità è decurtata in caso di assenza per malattia relativamente ai primi dieci giorni per ogni evento morboso in applicazione dell'art. 71 comma 1 del D.L. n. 112/2008.

In applicazione del D.lgs 151/2001 (Testo Unico sulla maternità e paternità) l'indennità di cui al presente articolo non può essere revocata durante il periodo di astensione per maternità.

Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono le seguenti:

importo dell'indennità	N° dei dipendenti interessati	somma prevista
€ 300,00	1	€ 600,00
€ 300,00	1 (pt. 83,33%)	€ 250,00
TOTALE		€ 550,00

3. I soli risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono quelli previsti dall'articolo 71, comma 1, del D.L. 112/2008 che rappresentano economie per l'Amministrazione secondo quanto disposto dallo stesso articolo 71.

Art. 11

Progressione economica orizzontale nell'ambito della categoria.

1. Per le progressioni economiche le parti richiamano l'art. 5.4 del Regolamento per la misurazione e la valutazione della performance e per l'applicazione del sistema premiale approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 115 in data 28/11/2011;
2. Dall'anno 2012 e per tutto il 2014, le progressioni orizzontali potranno essere assegnate secondo i criteri previsti dal presente articolo senza effetti economici, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del D.L. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010.
3. Per l'anno 2013 non si destina alcuna risorsa per l'applicazione dell'istituto in parola.

Art. 12

Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati di personale

1. L'art. 2, comma 3 del D.Lgs 165/01 dispone che: "L'attribuzione di benefici economici ai dipendenti può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti dai contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale". E' quindi necessario, per evitare l'effetto disapplicativo sopra indicato che le risorse finalizzate all'incentivazione di prestazioni o risultati del personale previste da specifiche disposizioni di legge vengano indicate nel fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività in applicazione dell'art. 15, comma 1, lett. K del CCNL dell'1.4.1999 e disciplinati dal presente contratto i criteri di corresponsione degli incentivi secondo il disposto dell'art. 4, comma 2, lett. h) dello stesso contratto collettivo nazionale di lavoro.
2. Di conseguenza, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge di seguito riportate si prevede che:
 - a) le risorse destinate all'attuazione dell'art. 92 del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni (incentivi e spese per la progettazione di opere pubbliche) per l'anno corrente ammontano ad un totale di: € 12.000,00;
 - b) le risorse destinate all'attuazione dell'art. 59, del D.Lgs. 446/97 (accertamenti ICI), per l'anno corrente (non superiore a quanto previsto nell'anno 2010) ammontano a un totale di: € 2.000,00;
 - c) le risorse destinate a compensare l'attività di rilevazioni statistiche in favore dell'Istat per l'anno corrente ammontano a un totale di: € //;
3. Le risorse di cui al presente articolo non erogate perché non dovute, in deroga al disposto dell'art. 17, comma 5 del CCNL dell'1.4.1999, confermato dall'art. 31 del CCNL del 22.1.2004, sono considerate economie di bilancio.
4. Nel caso in cui l'applicazione di tali specifiche disposizioni comporti l'erogazione di importi superiori a quelli previsti dal presente articolo essi verranno debitamente integrati nel fondo di cui all'art. 3 attingendo le relative risorse dalle disponibilità di bilancio.
5. Le risorse previste per l'applicazione delle specifiche disposizioni di legge finalizzate all'incentivazione di prestazioni o di risultati di personale per l'anno corrente ammontano complessivamente a: € 14.000,00

Art. 13

Risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi

- 1) Le risorse destinate alla produttività e al miglioramento dei servizi (performance) sono rappresentate da ciò che residua dall'applicazione dei precedenti articoli;
- 2) Si dà atto che la Giunta Comunale con deliberazione n. 115 del 28/11/2011 ha approvato il Regolamento per la misurazione e la valutazione della performance e per l'applicazione del sistema premiale, stabilendone la decorrenza per l'applicazione dal 1° gennaio 2012;
- 3) Si dà atto che il Piano delle performance e programma per la trasparenza ai fini della valutazione del personale dipendente è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 15/05/2012;
- 4) Si dà atto che l'effettiva erogazione delle risorse destinate alla produttività e al miglioramento dei servizi avverrà secondo quanto previsto all'articolo 5 del vigente Regolamento per la misurazione e la valutazione della performance e per l'applicazione del sistema premiale;
- 5) Per l'anno 2013 l'ammontare di tali risorse è pari ad € 21.117,86;
- 6) Tali risorse vengono **assegnate a ciascun settore** secondo gli obiettivi del Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi e precisamente:
 - Servizio affari generali € 8.839,86 (*);
 - (*) di cui € 1.500,00 finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività/qualità ed in specifico:
 - aggiornamento del sito comunale in ottemperanza agli adempimenti di cui al D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 (Decreto Trasparenza);
 - assistenza agli utenti nelle procedure relative alla predisposizione della richiesta di rilascio "attestazione ISEE" e documentazione per "dote scuola" e "Bonus gas ed energia elettrica";
 - rilascio all'utenza dei codici PIN e PUK per la "Carta Regionale dei Servizi";
 - Servizio tecnico € 9.358,00 (*);
 - (*) di cui € 500,00 finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività/qualità ed in specifico:
 - aggiornamento del sito comunale in ottemperanza agli adempimenti di cui al D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 (Decreto Trasparenza);
 - Servizio affari finanziari € 2.920,00; (*);
 - (*) di cui € 800,00 finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività/qualità ed in specifico:
 - aggiornamento del sito comunale in ottemperanza agli adempimenti di cui al D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 (Decreto Trasparenza);
 - predisposizione su richiesta degli utenti del calcolo e stampa modello F24 per ravvedimento operoso IMU;
 - applicazione normativa TARES introdotta dal decreto "Salva Italia" D.L. 06/12/2011, n. 206 convertito in Legge 22/12/2011, n. 214, con particolare riferimento alla predisposizione del Regolamento comunale, alla costruzione del piano finanziario, alla classificazione economica delle utenze non domestiche e alla determinazione delle tariffe;
- 7) Prima di procedere all'effettiva erogazione delle risorse di cui al presente articolo a ciascun dipendente viene decurtata una somma corrispondente alle assenze dal servizio derivanti

dall'applicazione del comma 1 dell'art.71 del D.L.112/08 con esclusione delle eccezioni espressamente indicate. L'importo di ogni giorno di assenza è calcolato in proporzione ai giorni di servizio da prestare nell'anno. Non sono considerati assenza i periodi di astensione obbligatoria o anticipata per maternità, infortunio sul lavoro, malattia contratta a causa di servizio, tutti i permessi retribuiti a qualsiasi titolo, ferie, riposi compensativi ed eventuali recuperi di prestazioni straordinarie. I risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L. 112/08 costituiranno economie di bilancio.

Art. 14

Quadro riassuntivo della ripartizione delle risorse di cui al Titolo III

Il totale delle risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività come determinate dal titolo III risultano per l'anno 2013 ripartite secondo il seguente quadro riassuntivo:

Articolo	Finalità del compenso	Risorse assegnate
6	Indennità di rischio	360,00
7	Compenso per attività disagiate.	348,00
8	Indennità di reperibilità.	1.550,00
9	Indennità di maneggio valori.	310,00
10.1	Compenso per particolari responsabilità	7.317,00
10.2	Compenso per particolari responsabilità	550,00
11	Progressione economica orizzontale.	0
12	Risorse che specifiche disposizioni di legge destinano all'incentivazione della prestazione e del risultato.	14.000,00
13	Incentivazione produttività e il miglioramento servizi	21.117,86
	TOTALE	45.552,86
Art. 5	Fondo straordinario	6.595,00
	TOTALE	6.595,00

Le eventuali economie sulle diverse voci del fondo per le risorse decentrate, diverse dai risparmi di cui all'art. 71, comma 1, D.L. 112/08, verranno ridistribuite sulla produttività generale anno 2014.

TITOLO IV° DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15

Costituzione del fondo negli enti di nuova istituzione

Nel caso di mobilità da un ente costituente al nuovo, gli enti di provenienza provvedono ad equivalente riduzione per la quota relativa al personale interessato da processi di mobilità o di assegnazione provvisoria delle risorse costituenti il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività.

Art. 16

Disposizione finale

Per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.

Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione fatto salvo quanto disposto nel precedente articolo 4.

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo è conforme alle norme del D.Lgs n. 150/2009, ai sensi dell'art. 655 del decreto stesso e dell'interpretazione autentica resa con l'art. 6 del D.Lgs n. 141/2011.

Rovetta, 10/12/2013

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA: F.to Tagliaferri Elisa

DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE: F.to Andreoletti Marco

I RAPPRESENTANTI DELLE OO.SS. TERRITORIALI DI COMPARTO:

PER LA CISL FP - FPS F.to Catania Massimo

PER LA CGIL F.to Pusceddu Dino

INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE

Ammontare del fondo di cui all'art. 31 CCNL 22/01/2004

1. A seguito della verifica effettuata dall'Amministrazione delle condizioni previste dall'art. 31 del CCNL del 22/01/2004, il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività risulta costituito:
- a) dalle risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità come determinate nell'anno 2004 comprensive delle integrazioni previste dei diversi CCNL.
In applicazione della dichiarazione congiunta n. 18 del CCNL del 22/01/2004 le disposizioni contrattuali ivi indicate continuano a trovare applicazione anche negli anni successivi al 2003 ove ne ricorrano le condizioni e si riferiscano ad istituti di carattere continuativo;
 - b) dalle risorse integrate annualmente con importi aventi carattere di eventualità o di variabilità derivanti dalle discipline contrattuali di seguito riportate in tabella;
 - a) dalle risorse non utilizzate o non attribuite del fondo dell'anno precedente (art. 17, comma 5, CCNL 1999, come confermato dall'art. 31, comma 5 del CCNL del 22/01/2004).

	Ammontare del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività.	
1	RISORSE STABILI	
1.a	Risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità contenute nel CCDI del 2012, art.31, comma 2 del CCNL 22/01/2004.	€ 55.401,00
1.b	Risparmi di cui all'art. 2, comma 3, D.Lgs 165/01 non contenuti nel CCDI del 2012 in applicazione di successive disposizioni.	€
1.c	Risorse destinate al trasferimento di personale conseguente al decentramento di funzioni avvenute o che avverranno nel 2013	€
1.d	Risparmi derivanti dalla stabile riduzione del fondo del 2012 per lo corresponsione del lavoro straordinario di cui all'art. 14, comma 1, del CCNL del 1.4.1999.	€ 347,00
1.e	Risorse derivanti dall'integrazione dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni <i>ad personam</i> in godimento al personale che è cessato o cesserà il servizio nel corso del 2013.	€
1.g	0,6 % del monte salari dell'anno 2005 in applicazione dell'art. 8 comma 2 del CCNL del 11/04/2008	€ 1.853,00
2	RISORSE VARIABILI	
2.a	Risorse che si prevedono di integrare con l'attuazione dell'art. 43, commi 1,2,3 della legge 449/97 (contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione). <i>Modif art.4, commi 3 e 4 CCNL 5.10.2001.</i>	€
2.b	Quota delle risorse previste in applicazione dell'art. 43, comma 5, legge 449/97 (risparmio del 2% delle spese correnti non obbligatorie).	€

2.c	Risparmi derivanti dal fondo dello straordinario del 2012 non dovuti ad una riduzione stabile dello stesso fondo	€ 262,78
2.d	Risorse derivanti dall'applicazione dell'art.15, comma 5, del CCNL dell'1/4/1999 per il trattamento accessorio del personale dovute all'ampliamento dei servizi ordinariamente esistenti ed alla costituzione di nuovi servizi.	€
2.e	Risorse derivanti dall'integrazione dello 1,2% su base annua calcolate sul monte salari del 1997 (art. 15, comma 2, CCNL 01/04/1999).	€ 2.800,00
2.f	Risorse derivanti da eventuali rimborsi delle spese di notificazione degli atti dell'amministrazione finanziaria destinate al personale.	€
2.g	Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione dell'attività personale (D.Lgs 163/06, L 446/97, ecc.).	€ 14.000,00
2.h	Risorse derivanti dal 30% dei risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione, innovazione (art. 27, D. Lgs. 150/09).	€
2.i	Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 16 del D.L. n. 98/2011, 50% delle economie realizzate derivanti dall'attuazione di piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa.	€
3	SOMME NON UTILIZZATE	
3.a	Somme non utilizzate nell'anno precedente e destinate in via prioritaria al finanziamento delle progressioni orizzontali.	€
3.b	Ulteriori risorse non utilizzate o non attribuite del fondo dell'anno precedente in applicazione delle disposizioni contrattuali e di legge vigenti.	€ 2.642,92
3.c	Risorse derivanti dall'accantonamento annuale dello 0,2% del monte salari del 2001 destinato al finanziamento delle alte professionalità (art.32, comma 7 del CCNL del 22.1.2004).	€
	TOTALE FONDO	€ 77.306,70

2. Le parti convengono che dalle risorse del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività vengano prioritariamente detratte quelle destinate al finanziamento dell'indennità di comparto e quelle già utilizzate per il finanziamento delle progressioni orizzontali al fine di garantire l'equilibrio tra le risorse "stabili" ed il finanziamento degli oneri fissi e ricorrenti dovuti al personale dipendente e gravanti sullo stesso fondo.

<p>Depurazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività dalle risorse destinate al finanziamento dell'indennità di comparto</p>

1. Le risorse destinate alla costituzione del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività collettiva sono depurate dalle somme destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 33 e per gli importi indicati nella tabella D del CCNL del 22/01/2004.
2. Non sono detratte dal fondo le risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o contratto di formazione e lavoro.

3. Nel caso di progressioni verticali effettuate a seguito dell'entrata in vigore del CCNL del 22/01/2004 viene depurato dal fondo il costo dell'indennità di comparto relativo alla categoria professionale di provenienza e non quello del nuovo inquadramento.
4. Per l'anno 2013 le quote mensili per dipendente da detrarsi sono pari a:

Categoria D	€ 46,95
Categoria C	€ 41,46
Categoria B	€ 35,58
Categoria A	€ 29,31

per un totale annuo complessivo di € 5.102,28.

Depurazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività dalle risorse destinate al finanziamento delle progressioni economiche nella categoria già effettuate e dalle risorse destinate al personale educativo.

1. Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL del 22/01/2004, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria sono interamente a carico del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività.
2. Gli importi utilizzati per le progressioni orizzontali non vengono detratti dal suddetto fondo (e quindi lasciati in dotazione allo stesso) nel caso riguardino personale:
 - cessato dal servizio;
 - che ha avuto una progressioni verticale;
 - che è stato inquadrato in una categoria o posizione giuridica superiore in applicazione di disposizioni contenute in contratti nazionali di lavoro.
3. In caso di mobilità esterna non vengono detratti gli importi dovuti a progressioni orizzontali effettuate da personale ceduto ad altri enti, mentre gravano sul fondo le posizioni economiche maturate presso altri enti del personale acquisito nell'organico dell'ente.
4. Gli importi destinati alle progressioni orizzontali sono a carico del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività in relazione al loro costo originario. Infatti gli incrementi economici delle diverse posizioni all'interno della categoria professionale non sono compresi tra gli incrementi contrattuali destinati al finanziamento del salario accessorio, ma tra quelli destinati al finanziamento del trattamento tabellare.
5. La somma totale del fondo risultante dall'applicazione del precedente art. 4 è pertanto depurata dai seguente importi:

Importo del LED del 1998 per il personale attualmente in servizio	€
Importo di ulteriori LED assegnati al 01/01/99 per il personale attualmente in servizio	€ 3.189,00
Importo dovuto a reinquadramenti operati ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 31.3.1999 per il personale attualmente in servizio	€
Importo dovuto alle progressioni orizzontali per il personale attualmente in servizio al costo del 1999	€ 7.230,00
Importo dovuto alle progressioni orizzontali per il personale attualmente in servizio al costo del 2002	€ 1.035,00
Importo dovuto alle progressioni orizzontali per il personale in servizio al costo del 2004	€ 3.379,00

Importo dovuto alle progressioni orizzontali per il personale in servizio al costo del 2006	€ 1.706,15
Importo dovuto alle progressioni orizzontali per il personale in servizio al costo del 2007	€ 1.995,06
Importo dovuto alle progressioni orizzontali per il personale in servizio al costo del 2008	€ 3.682,57
Importo dovuto alle progressioni orizzontali per il personale in servizio al costo del 2009	€ 2.048,29
Importo dovuto alle progressioni orizzontali per il personale in servizio al costo del 2010	€ 2.386,49
Importo dovuto alle progressioni orizzontali per il personale in servizio al costo del 2011	€ 0,00
Importo dovuto alle progressioni orizzontali per il personale in servizio al costo del 2012	€ 0,00
IMPORTO TOTALE	€ 26.651,56

Ammontare del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività a seguito del processo di depurazione delle risorse destinate all'indennità di comparto ed alle progressioni orizzontali .

Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, detratte le risorse destinate al finanziamento dell'indennità di comparto, delle progressioni economiche nella categoria già effettuate e delle indennità dovute al personale educativo, risulta ammontare:

TOTALE FONDO	€ 45.552,86
---------------------	--------------------

Ripartizione del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività.

1. Il totale delle risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività come sopra determinate risultano per l'anno 2013 ripartite secondo il seguente quadro riassuntivo:

Articolo	Finalità del compenso	Risorse assegnate
-----------------	------------------------------	--------------------------

6	Indennità di rischio	360,00
7	Compenso per attività disagiate.	348,00
8	Indennità di reperibilità.	1.550,00
9	Indennità di maneggio valori.	310,00
10.1	Compenso per particolari responsabilità	7.317,00
10.2	Compenso per particolari responsabilità	550,00
11	Progressione economica orizzontale.	0
12	Risorse che specifiche disposizioni di legge destinano all'incentivazione della prestazione e del risultato.	14.000,00
13	Incentivazione produttività e il miglioramento servizi	21.117,86
	TOTALE	45.552,86

Art. 5	Fondo straordinario	6.595,00
	TOTALE	6.595,00

2. Le eventuali economie sulle diverse voci del fondo per le risorse decentrate, diverse dai risparmi di cui all'art. 71, comma 1, D.L. 112/08, verranno ridistribuite sulla produttività generale anno 2014.